



COMUNE DI PIETRACAMELA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. del)

Indice:

ARTICOLO 1 – Oggetto pagina 3

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione pagina 3

ARTICOLO 3 - Determinazione del fondo pagina 3

ARTICOLO 4 – Beneficiari pagina 4

ARTICOLO 5 - Ripartizione del fondo pagina 5

ARTICOLO 6 - Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro pagina 6

ARTICOLO 7 - Tempistica di realizzazione e penalità pagina 6

ARTICOLO 8 – Liquidazione pagina 6

ARTICOLO 9 - Particolari modalità di realizzazione delle opere pagina 7

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore pagina 7

ARTICOLO 11 – Rinvio pagina 7

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'B'. The second is 'QUA'. The third is a cursive 'S'. The fourth is a cursive 'R'.

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.

ARTICOLO 3

Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara ovvero percentuale differente qualora le stesse siano stabilite da normative nazionali e/o regionali.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5.

Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

LAVORI/OPERE

1. importo fino a 250.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. importo oltre i 250.000,00 Euro fino a 500.000 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1, 8 % della parte eccedente i 250.000,00 Euro;
2. importo oltre i 500.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1, 8 % della parte eccedente i 500.000,00 Euro;

SERVIZI/FORNITURE

1. importo fino a 70.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione dell'1,20% dell'importo posto a base di gara;
2. importo oltre i 70.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente i 70.000,00 Euro.



L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e verranno accantonate in apposito capitolo di spesa.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004 e successive modifiche e variazioni.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ARTICOLO 4

Beneficiari

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività di cui al comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.
- rendicontazione.
- liquidazione e verifica centro di spesa

2. Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

2.1. Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

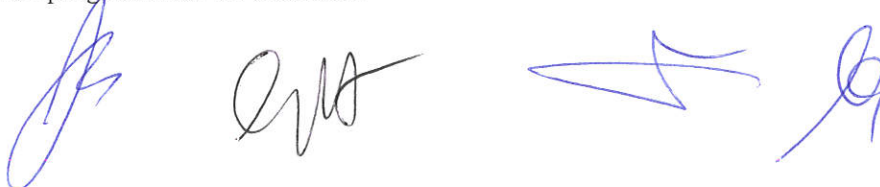
Dipendente con adeguato profilo tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

3. Progettazione dei lavori nel caso di lavori pubblici.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità ed adeguato titolo di studio in relazione alle progettazioni da effettuare nonché regolare iscrizione all'Ordine Professionale.

3.1. Programmazione fornitura e redazione eventuali disciplinari tecnici.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità ed adeguato titolo di studio in relazione alle progettazioni da effettuare.



4. Direttore dei lavori nel caso di lavori pubblici.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità e titolo di studio nonché regolare iscrizione all'Ordine Professionale in relazione ai controlli da effettuare.

4.1. Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.

Dipendente di categoria non inferiore a "C" con adeguato profilo tecnico, nel caso di lavori pubblici, individuato in base alla professionalità e competenza necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture ovvero:

4.2 Ispettore di cantiere.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

4.3 Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel caso di lavori pubblici.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

4.4 Collaudatore amministrativo per i servizi e forniture

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità e competenza, inquadrato in categoria "C" o superiore.

4.5. Collaudatore statico e tecnico strutturale.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio (laurea quinquennale) e dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché regolare iscrizione Ordine Professionale.

ARTICOLO 5

Ripartizione del fondo

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito secondo le percentuali di seguito specificate:

LAVORI/OPERE :

1	R.U.P	30 %
2	Struttura tecnica di supporto RUP	4 %
2.1	Responsabile verifica	1 %
3	Progettazione (5% preliminare, 10% definitivo, 10% esecutivo)	25 %
4	Direttore dei lavori opere pubbliche	20 %
4.2	Ispettore di cantiere	3 %
4.3	Sicurezza DLgs 81/2008 progettazione	5 %
	DLgs 81/2008 esecuzione	5 %
4.4	Collaudo amministrativo	2 %
4.5	Collaudo statico	5 %
		100 %

SERVIZI/FORNITURE :

1	R.U.P	30 %
---	-------	------



2	Struttura tecnica di supporto RUP	5 %
2.1	Responsabile verifica	5 %
3.1	Programmazione fornitura e redazione disciplinari tecnici	30 %
4.1	Responsabile esecuzione servizi e forniture	25 %
4.4	Collaudo amministrativo e verifica di conformità	5 %
		100 %

Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

ARTICOLO 6

Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

I Responsabili delle aree coinvolte dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento, individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.

L'individuazione è operata con atto formale contenente:

1. l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
2. l'importo presunto a base di gara;
3. il crönoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
4. la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

5. Per quanto concerne la nomina del RUP, qualora questa coincida con il responsabile dell'Area interessata dal procedimento di acquisizione, alla stessa provvede il Segretario Generale.

ARTICOLO 7

Tempistica di realizzazione e penalità

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.



ARTICOLO 8

Liquidazione

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
- b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

ARTICOLO 9

Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dal 20 aprile 2016, nonché ai contratti di forniture e servizi affidati dopo il 19 aprile 2016. Per le attività svolte precedentemente ed anche solamente avviate si applicherà l'ultimo regolamento approvato dall'Amministrazione.

ARTICOLO 11

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento.

